

	DUVRI - Anthea Srl	
		PAGINA 1 di 9
	Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze e Informazione Rischi Specifici Ambientali	

**DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE
DEI RISCHI DA INTERFERENZE E
INFORMAZIONE RISCHI SPECIFICI AMBIENTALI**

(Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

OGGETTO DEL CONTRATTO:

SERVIZIO DI PULIZIA SEDI DI ANTHEA SRL.

COMMITTENTE:

ANTHEA S.R.L.

VIA DELLA LONTRA N. 30

47923 – RIMINI (RN)

TEL. 0541/767411 – FAX 0541/753302

C.F./P.IVA 03730240409

DATORE DI LAVORO:

SIG. ANDREA SUCCI

AMMINISTRATORE UNICO DI ANTHEA S.R.L.

VIA DELLA LONTRA N. 30

47923 – RIMINI (RN)

REFERENTE DEL CONTRATTO:

DOTT.SSA ENZA COSTANZO

UFFICIO ACQUISTI

VIA DELLA LONTRA N. 30

47923 – RIMINI (RN)

	DUVRI - Anthea Srl	
		PAGINA 2 di 9
	Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze e Informazione Rischi Specifici Ambientali	

1. OGGETTO DEL CONTRATTO.

Descrizione sintetica del contratto: **SERVIZIO DI PULIZIA SEDI DI ANTHEA SRL – VIA DELLA LONTRA N. 30 E DI BELLARIA I.M. – VIA FORNACE N. 16. LA PULIZIA INTERESSA I LOCALI AD USO UFFICI, SPOGLIATOI E SERVIZI.**

Natura del contratto:.

Durata del contratto: dal **01/05/2016** al **30/04/2017**.

Applicabilità del TITOLO IV del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81 (cantieri temporanei o mobili): **NO**.

Nota: Qualora l'intervento ricada nel Titolo IV bisogna verifica quanto previsto dall'Art. 90 del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81 in merito alla nomina del Coordinatore in materia di sicurezza per la progettazione e per l'esecuzione e la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento / Fascicolo dell'opera.

2. ART. 26 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 N. 81: OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI DI APPALTO O D'OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE.

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione.

Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica é eseguita attraverso le seguenti modalità:

- 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
- 2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui 24 sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

	DUVRI - Anthea Srl	
		PAGINA 3 di 9
	Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze e Informazione Rischi Specifici Ambientali	

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non é possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento é allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.

3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al precedente capoverso non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo

	DUVRI - Anthea Srl	
		PAGINA 4 di 9
	Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze e Informazione Rischi Specifici Ambientali	

alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente 25 più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.

8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

3. CONDIZIONI DI SICUREZZA DELL'APPALTATORE / ASSUNTORE PER LA SPECIFICA ATTIVITÀ DI INTERVENTO.

L'impresa appaltatrice/assuntrice, con propria autonoma organizzazione, deve essere adeguata in termini di attrezzature, formazione ed informazione al personale, dispositivi di protezione individuale e collettivi a quanto prescritto, in particolare, dalla vigente normativa in materia di sicurezza per quanto attiene alla natura specifica dell'intervento richiesto. L'impresa appaltatrice dovrà documentare l'evidenza di quanto sopra descritto nel Piano Misure di Sicurezza.

4. RISCHI SPECIFICI DELL'ASSUNTORE.

I rischi specifici relativi ai lavori oggetto del presente appalto / intervento devono essere indicati dalla organizzazione esecutrice, in modo chiaro ed evidente, nel Piano Misure di Sicurezza (PMS) in conformità all'art 28 comma 2 del D. Lgs 81/2008 che deve essere consegnato 30 giorni dall'aggiudicazione dei lavori (in caso di appalto) e comunque prima dell'inizio dei lavori.

5. RISCHI LEGATI ALL'AMBIENTE DI LAVORO.

Qualsiasi utilizzo/manovra su impianti o macchine deve essere specificamente richiesto e autorizzato dai tecnici aziendali responsabili del coordinamento delle attività.

L'impresa che entra in uno stabilimento di Anthea deve ricevere tutte le informazioni circa i rischi e le relative misure di prevenzione da adottare per accedere in sicurezza alla specifica area di lavoro attraverso i seguenti documenti redatti a cura di Anthea:

- Documento di Valutazione dei Rischi (VdR) o suo estratto;
- Procedura o istruzioni in caso di emergenza.

	DUVRI - Anthea Srl	
		PAGINA 5 di 9
	Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze e Informazione Rischi Specifici Ambientali	

Si forniscono di seguito le informazioni sui rischi presenti nell'ambiente di lavoro (D.Lgs. 81/2008, art. 28), individuati per gli stabilimenti di Anthea sulla base delle informazioni contenute nel documento Valutazione dei Rischi (VDR).

Ambiente di lavoro:

SEDE DI ANTHEA S.R.L. DI RIMINI – VIA DELLA LONTRA N. 30 (UFFICI E SPOGLIATI)
SEDE DI ANTHEA S.R.L. DI BELLARIA I.M. – VIA FORNACE N. 16 (UFFICI E SPOGLIATI)

Elenco rischi ambientali:

- **INCENDIO / EMERGENZE;**
- **TRAFFICO AUTOMEZZI;**
- **ATTREZZATURE IN USO.**

Il Coordinamento e la valutazione delle interferenze devono tenere conto dei seguenti ambiti.

a) Tecnologico.

Vanno esaminate e controllate le interferenze e le compatibilità delle azioni e degli effetti prodotti dall'uso di ciascuna tecnologia impiegata nelle singole fasi di lavoro, con particolare riguardo alle attrezzature, alle energie, alle sostanze, ai preparati, ai materiali e alle metodologie operative che ciascun soggetto utilizza nella gestione dei propri impianti (Committente) o intende utilizzare (Imprese terze e Lavoratori autonomi) nelle fasi di realizzazione. Il Coordinamento Tecnologico va fatto in fase preliminare all'impianto dell'area di lavoro e, ove necessario, in ciascuna fase di lavoro.

b) Organizzativo.

Vanno esaminate e controllate le esigenze relative all'impianto dell'area di lavoro, alla protezione di e da impianti di terzi siti in prossimità alle aree di lavoro, alla protezione di e da circolazione di mezzi privati e pubblici e transito di pedoni, all'uso delle utilities, all'eventuale necessità di perimetrazione di spazi operativi, al rispetto delle distanze disposte da norme o da consuetudini, agli accessi, alle vie di transito, allo stoccaggio provvisorio di materiali, alla movimentazione di attrezzature pesanti e/o ingombranti ed ad ogni altra situazione che richieda una corretta, ordinata e sicura gestione sia del cantiere che dei lavori, dei siti, degli impianti e, più in generale, degli spazi destinati agli interventi lavorativi, con particolare riguardo ai vincoli e ai divieti imposti dalle normative, generali e/o comunali e/o degli organi di controllo, o da usi e consuetudini applicabili alle singole situazioni.

c) Operativo:

nel rispetto dell'autonomia delle singole Imprese terze e/o dei Lavoratori autonomi, il coordinamento operativo va limitato:

- alle modalità di gestione delle emergenze e dell'evacuazione in caso di emergenza;
- alle modalità da seguire per evitare interferenze e/o incompatibilità pericolose evidenziate in fase di coordinamento;
- a particolari divieti e limitazioni rivelatisi necessari in fase di coordinamento.

	DUVRI - Anthea Srl	
		PAGINA 6 di 9
	Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze e Informazione Rischi Specifici Ambientali	

6. MISURE PRELIMINARI RICHIESTE ALL'ASSUNTORE IN RELAZIONE AI RISCHI AMBIENTALI.

Si elencano le “misure preliminari” richieste all'Assuntore in relazione ai rischi connessi all'ambiente di lavoro di cui al precedente punto 5):

- **ELABORARE IL PIANO MISURE DI SICUREZZA (PMS).**
- **APPORRE IDONEA SEGNALETICA CHE DIA EVIDENZA DELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI PULIZIA DEI LOCALI QUANDO SONO IN CORSO;**
- **APPORRE IDONEA SEGNALETICA CHE DIA EVIDENZA DEL PERICOLO PER “PAVIMENTI SCIVOLOSI”.**

Si informa inoltre l'Assuntore sugli eventuali Dispositivi di Protezione adottati dal Committente nelle aree in cui andrà ad operare:

- **TRATTANDOSI DI UFFICI E SPOGLIATOI NON VENGONO IMPIEGATI D.P.I.**

7. MISURE DI PREVENZIONE E CAUTELE PRELIMINARI CHE VERRANNO ADOTTATE DAL COMMITTENTE PRIMA DELL'INIZIO DELLE ATTIVITA' DI CONTRATTO.

Si elencano le “misure prevenzione” e le “cautele preliminari” che saranno adottate dal Committente, nella figura del Referente di contratto, prima dell'inizio delle attività di contratto:

- **VISITA CONGIUNTA SUI LUOGHI DI LAVORO;**
- **EFFETTUARE RIUNIONE DI COORDINAMENTO;**
- **CONSEGNARE PIANO DELLE EMERGENZE;**
- **VERIFICA CONGRUITÀ PIANO MISURE SICUREZZA.**

8. ANALISI DELLE INTERFERENZE.

Per quanto emerso dai precedenti punti del documento, i rischi di natura interferenziale relativi alle attività sono i seguenti:

- **PRESENZA DEL PERSONALE DI ANTHEA S.R.L. O DI PUBBLICO NELLE SEDI INTERESSATE DAL SERVIZIO DI PULIZIA (LIMITATAMENTE A UFFICI E SPOGLIATOI) AL MOMENTO DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO OGGETTO DI CONTRATTO.**

9. MISURE DI PREVENZIONE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE.

La ditta/organizzazione che esegue le operazioni, in generale, deve mettere in campo le seguenti misure di sicurezza prima di iniziare i lavori oggetto dell'appalto.

	DUVRI - Anthea Srl	
		PAGINA 7 di 9
	Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze e Informazione Rischi Specifici Ambientali	

SEGUIRE SCRUPolosAMENTE QUANTO INDICATO NELLE ISTRUZIONI RICEVUTE PER L'INGRESSO NELLA SEDE AZIENDALE.

SEGUIRE SCRUPolosAMENTE QUANTO INDICATO NEL CORSO DELLA RIUNIONE DI COORDINAMENTO E COOPERAZIONE E RELATIVO VERBALE.

IN CASO DI EMERGENZA SEGUIRE QUANTO INDICATO NELLE ISTRUZIONI RICEVUTE IN MERITO ALLE PROCEDURA IN CASO DI EMERGENZA DI STABILIMENTO/UNITÀ.

QUALSIASI UTILIZZO/MANOVRA SU IMPIANTI O MACCHINE DEVE ESSERE SPECIFICAMENTE RICHiesto E AUTORIZZATO DAI TECNICI AZIENDALI RESPONSABILI DEL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ.

L'IMPRESA CHE ENTRA IN STABILIMENTO DEVE RICEVERE TUTTE LE INFORMAZIONI CIRCA I RISCHI E LE RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE PER ACCEDERE IN SICUREZZA ALLA SPECIFICA AREA DI LAVORO ATTRAVERSO UNA RIUNIONE DI COORDINAMENTO E COOPERAZIONE E RELATIVO VERBALE SCRITTO.

10. NATURA DINAMICA DEL DUVRI.

Le considerazioni riportate nel presente documento sono necessariamente dinamiche, sono cioè soggette ad essere aggiornate, modificate ed integrate durante tutta la durata del contratto qualora si verificano dei cambiamenti rispetto a quanto evidenziato.

Gli aggiornamenti al DUVRI terranno conto di eventuali interferenze non ravvisabili in fase contrattuale e di mutamenti di condizioni al luogo di lavoro o alle dinamiche di svolgimento.

11. COSTI DI SICUREZZA PER RISCHI INTERFERENZIALI E AMBIENTALI.

Per le attività previste in contratto, il costo della sicurezza per i rischi interferenziali e ambientali ammontano a **€. 200,00 (duecento/00)**, non soggetti a ribasso d'asta.

	DUVRI - Anthea Srl	
		PAGINA 8 di 9
	Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze e Informazione Rischi Specifici Ambientali	

12. FIRME.

Documento redatto dal Referente del contratto in data: 21/03/2016.

Il Referente del Contratto di Anthea s.r.l.

Responsabile Uff. Acquisti

Dott.ssa Enza Costanzo

(firma)

Il Datore di Lavoro di Anthea s.r.l.

Sig. Andrea Succi

(timbro e firma)

Rimini, lì 30/03/2015

(data)

L'Assuntore:

(timbro e firma)

Rimini, lì 01/04/2015

(data)